Omissis

Svolgimento del processo

Con raccomandata a.r. dell'11.12.1996 la S. S.p.A. comunicava ai Sigg. P.B. e I.B. l'intenzione di costruire sul terreno di loro proprietà, sito in M., foglio di mappa n. 20, particella n. 20, avente la superficie complessiva di 2 ettari, 9 are e 13 centiare (cioè 20.913 mq.), l'impianto, denominato "Area T. di M. e collegamenti relativi", offrendo un indennizzo di L. 2.000 al mq. ed allegando uno schema di costituzione di servitù.

Tale impianto consisteva: nella costruzione di un'opera accessoria fuori terra (cd. T. di arrivo e/o ricevimento del gas), che avrebbe interessato 4.500 mq. del suddetto terreno; nella realizzazione di una stradina larga 5 m., per l'accesso alla predetta opera accessoria fuori terra, che avrebbe occupato 150 mq.; mentre i rimanenti 4.350 mq. sarebbero stati utilizzati come fascia di rispetto per la copertura della tubazione di collegamento all'esistente metanodotto.

Con nota prot. 3290 del 12.5.1997 (notificata il 22.5.1997) la Sezione Idrocarburi e Geotermia di Napoli del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, comunicava (espressamente "ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241 del 1990") ai Sigg. P.B. e I.B. l'avvio del procedimento, finalizzato all'occupazione d'urgenza ex art. 71 L. n. 2359 del 1865 dei predetti 9.000 mq. del citato terreno foglio di mappa n. 20, particella n. 20, specificando che il verbale dello stato di consistenza sarebbe stato redatto il 13.6.1997, con l'esplicita indicazione ex art. 10 L. n. 241 del 1990 di poter accedere a tutti gli atti e documenti del procedimento.

In data 13.6.1997 veniva redatto, alla presenza dei Sigg. B., il verbale di accertamento dello stato di consistenza, con il quale veniva confermata la suddetta descrizione dell'impianto, classificando i 9.000 mq. come orto irriguo 6.300 mq. e come seminativo irriguo i restanti 2.700 mq..

Con Decreto del 20.1.1998 (notificato il 23.7.1998) la Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato emanava il provvedimento di occupazione d'urgenza, specificando che i lavori dovevano essere ultimati entro 2 anni dalla notifica (cioè entro il 23.7.2000), mentre il procedimento ablativo doveva concludersi entro 4 anni (cioè entro il 23.7.2002), con la determinazione da parte del Tribunale di Melfi della relativa indennità di L. 8.350.000, che in data 22.7.1998 veniva versata presso la Tesoreria Provinciale di Potenza, non essendo stata accettata dai Sigg. B.

Con Decreto prot. n. 441 del 12.12.2000 (notificato il 24/26.2.2001) il Prefetto Vicario di Potenza imponeva, in favore della S. S.p.A., la servitù di metanodotto sui citati 9.000 mq. del terreno, foglio di mappa n. 20, particella n. 20, precisando che "la tubazione, i manufatti le apparecchiature e opere sussidiare" erano di proprietà della S. S.p.A., che poteva accedervi con il proprio personale ed i mezzi necessari "liberamente ed in ogni tempo", "per la sorveglianza, manutenzione, esercizio ed eventuali riparazioni, sostituzioni e recuperi", con la determinazione da parte del Tribunale di Melfi dell'ulteriore indennità di L. 18.000.000, che parimenti veniva versata presso la Tesoreria

Provinciale di Potenza, non essendo stata accettata dai Sigg. B..

Il Decreto prot. n. 441 del 12.12.2000 è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 24.4.2001), deducendo:

1) eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, carenza di istruttoria, mancata valutazione degli interessi in gioco, perplessità e sviamento, attesoché in realtà non si era trattato di una servitù coattiva, ma di un'espropriazione, in quanto, come attestato con apposita perizia giurata, redatta il 19.4.2000 dall'Ing. P.D.: a) sia i 4.083 mq., occupati dall'opera fuori terra recintata (cd. T. di arrivo e/o ricevimento del gas), sia i 173 mq. della stradina di accesso alla predetta opera recintata non erano coltivabili; b) altri 768 mq. asserviti non erano coltivabili con i normali mezzi agricoli; c) soltanto i restanti 3.976 mq. asserviti potevano essere coltivati; d) comunque, ai ricorrenti spettava un'indennità complessiva di L. 81.397.000, calcolata in base al valore agricolo medio, secondo le somme determinate dall'apposita Commissione Provinciale con riferimento ai terreni classificati come orto irriguo e/o come seminativo irriguo;

2) violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990, in quanto non era stato comunicato a ricorrenti l'avvio del procedimento, finalizzato all'imposizione del provvedimento di servitù coattiva.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Statali intimate, le quali, oltre a sostenerne l'infondatezza, hanno anche eccepito la carenza di legittimazione passiva, nel caso fosse stato accertato che la S. aveva occupato "porzioni di terreno non considerate nel decreto di occupazione".

Con atto di intervento ad opponendum (notificato il 5.6.2002 e depositato in data 10.6.2002, cioè entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 44, comma 3, R.D. n. 1054 del 1924) si è costituita in giudizio anche la S. Rete Gas S.p.A., nella qualità di successore della S. S.p.A. in tutti i rapporti giuridici relativi all'attività di trasporto e dispacciamento del gas (in virtù del conferimento del ramo d'azienda da parte della S. S.p.A. mediante atto pubblico del 28.6.2001), la quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

All'Udienza Pubblica del 3.10.2013 il ricorso in epigrafe passava in decisione.

Motivi della decisione

Tenuto conto dell'infondatezza nel merito del ricorso, si prescinde dalla sua inammissibilità, in relazione alla procura alla lite e contestuale nomina di nuovo (ed unico) difensore del 21.10./17.11.2010, in quanto il potere riconosciuto dall'art. 83, comma 3, c.p.c. all'avvocato di certificare l'autografia della persona, che gli rilascia il mandato alla lite, risulta condizionato dal conferimento della procura a margine e/o in calce ad uno degli atti processuali di parte indicati dalla predetta norma processuale, per cui in caso di procura alle liti, come nella specie, rilasciata con atto separato ed autonomo, l'autenticazione della firma della parte ricorrente può essere effettuata ex art. 2703 c.c. soltanto da un notaio (sul punto cfr. Cass. Sez. II Sent. n. 3426 del 3.4.1998; Cass. Sez. II Sent. n. 8902 del 18.10.1994; TAR Basilicata Sentenze nn. 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 177, 178 e 179 del 6.4.2011).

Il primo motivo di impugnazione non coglie nel segno: nella specie non ricorre

l'invocata cd. accessione invertita, sia perché il procedimento in esame si è concluso entro il termine di validità del provvedimento di occupazione d'urgenza, sia perché per l'intera durata del procedimento in questione il progetto della S. non ha subito alcuna modificazione.

Consistendo il progetto: 1) nella costruzione di un'opera accessoria fuori terra (cd. Trappola di arrivo e/o ricevimento del gas), che ha interessato 4.083 mq., anziché 4.500 mq. come inizialmente stimato; 2) nella realizzazione di una stradina larga 5 m., per l'accesso alla predetta opera accessoria fuori terra, che ha occupato 173 mq., anziché i 150 mq. inizialmente stimati ma va chiarito che gli ulteriori 23 mq. non hanno interessato altre porzioni di terreno non indicate nel provvedimento di occupazione d'urgenza; 3) in una fascia di rispetto per la copertura della tubazione di collegamento all'esistente metanodotto che non ha sforato i 9.000 mq. occupati in via d'urgenza.

Comunque, va precisato che nel concetto di servitù coattiva rientrano non solo le condutture elettriche aree e/o interrate o gli acquedotti fuori terra e/o interrati o, come nella specie, le tubazioni del gas aeree e/o interrate, ma anche le relative opere accessorie, che poggiano sul suolo, come i tralicci e le cabine con le connesse pertinenze.

Ciò che cambia è solo la entità dell'indennizzo, in quanto gli attraversamenti da tubi o condutture interrate e/o aeree, vanno risarciti con una minor somma, poiché tali opere consentono l'utilizzo dei terreni in modo pressoché integrale e perciò il loro valore venale risulta diminuito di poco. Mentre in caso di tralicci e/o cabine i proprietari delle relative aree vanno indennizzati con l'integrale valore di mercato delle porzioni di terreno effettivamente occupate.

A riprova di ciò, va rilevato che la perizia giurata, redatta il 19.4.2000 dal CTP dei ricorrenti, Ing. P.D., si risolve unicamente nella contestazione del quantum dell'indennizzo, liquidato dalla S., ed infatti il predetto CTP invoca l'applicazione del valore agricolo medio, secondo le somme determinate dall'apposita Commissione Provinciale con riferimento ai terreni classificati come orto irriguo e/o come seminativo irriguo.

Ad ulteriore conferma va pure evidenziato che con il presente ricorso viene fatta "espressa riserva di impugnare l'indennità di servitù innanzi alla competente Corte d'Appello", anche se riferita solo alla "parte legittima del provvedimento".

Anche il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto, in quanto con nota prot. 3290 del 12.5.1997 (notificata il 22.5.1997) la Sezione Idrocarburi e Geotermia di Napoli del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ha comunicato formalmente ai ricorrenti (espressamente "ai sensi degli artt. 7 e 8 L. n. 241 del 1990") l'avvio del procedimento, finalizzato all'occupazione d'urgenza ex art. 71 L. n. 2359 del 1865, specificando che il verbale dello stato di consistenza sarebbe stato redatto il 13.6.1997, con l'esplicita indicazione ex art. 10 L. n. 241 del 1990 di poter accedere a tutti gli atti e documenti del procedimento.

Pertanto, non risultava necessaria un'ulteriore comunicazione, precedente all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, in quanto il successivo provvedimento di occupazione d'urgenza Decreto Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie Ministero dell'Industria del

20.1.1998 aveva prestabilito che il procedimento ablativo doveva essere attivato entro 12 mesi e doveva concludersi entro 4 anni dalla notifica del Decreto, tenuto pure conto della circostanza che il D.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. artt. 20-25) fa rientrare l'occupazione d'urgenza nell'ambito della fase di emanazione del decreto di esproprio.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, in complessivi 3.000,00 Euro oltre IVA e CPA, in favore di ognuna delle due parti costituite, ciascuna per la metà.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.